



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

PROT. N. 4977/TRI/DI/B.

10 APR. 2014

- Vista** la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto** in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto** l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto** il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";
- Vista** la nota di ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia del 6 luglio 2006 con protocollo n. 87480, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 13872/QdV/DI del 12 luglio 2006, che trasmette la relazione di validazione eseguita nell'ambito del Piano di caratterizzazione dell'area SIMAR S.p.A.;
- Vista** la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007 con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall'articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- Visto** il "Progetto operativo di bonifica area SIMAR S.p.A. (seconda revisione)", trasmesso dalla SIMAR S.p.A. con nota del 13 giugno 2012, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17710/TRI/DI del 15 giugno 2012;
- Vista** la documentazione integrativa al "Progetto operativo di bonifica area SIMAR S.p.A. (seconda revisione)", trasmessa dalla SIMAR S.p.A. con nota del 6 novembre 2012, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 34373 dell'8 novembre 2012;
- Visto** il parere espresso, nel corso della riunione dell'11 dicembre 2012, in merito alla documentazione integrativa al "Progetto operativo di bonifica area SIMAR S.p.A. (seconda revisione)", dalla Segreteria Tecnica congiunta ex Accordo di Programma per la Bonifica e la Riqualificazione Ambientale del

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
Add:
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL
TERITORIO E DEL MARE
Pag. N. *102*
IL CONSIGLIERE

SIN di Venezia (Porto Marghera) e le aree limitrofe siglato in data 16 aprile 2012, ed allegato al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 21 dicembre 2012;

- Visto** il parere espresso, in merito alla documentazione integrativa al "Progetto operativo di bonifica area SIMAR S.p.A. (seconda revisione)", dall'ARPA Veneto, ed allegato al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 21 dicembre 2012;
- Visto** il parere espresso, in merito alla documentazione integrativa al "Progetto operativo di bonifica area SIMAR S.p.A. (seconda revisione)", dall'ISPRA, ed allegato al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 21 dicembre 2012;
- Visto** il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 21 dicembre 2012, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4015/TRI/DI/B del 24 gennaio 2013, che richiamando i citati pareri della Segreteria Tecnica congiunta, ARPA Veneto e ISPRA, ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni il "Progetto operativo di bonifica area SIMAR S.p.A. (seconda revisione)", trasmesso dalla SIMAR S.p.A. con nota del 13 giugno 2012, così come integrato dalla documentazione trasmessa dalla SIMAR S.p.A. con nota del 6 novembre 2012, a condizione che fosse presentata un'ulteriore integrazione al progetto;
- Considerato** che nel corso della Conferenza di servizi decisoria del 21 dicembre 2012 il rappresentante della Regione del Veneto ha dichiarato che gli interventi previsti nel prescrizioni il "Progetto operativo di bonifica area SIMAR S.p.A. (seconda revisione)", non necessitano di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Vista** la documentazione integrativa al "Progetto operativo di bonifica area SIMAR S.p.A. (seconda revisione)", trasmessa da SIMAR S.p.A. con nota del 4 febbraio 2013 e relativa a quanto richiesto dalla Conferenza di servizi decisoria del 21 dicembre 2012, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 10488 del 6 febbraio 2013;
- Visto** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 77 del 5 Marzo 2013 con il quale è stato autorizzato, in via provvisoria, per motivazioni d'urgenza, l'avvio dei lavori previsti nel "Progetto operativo di bonifica area SIMAR S.p.A. (seconda revisione)", trasmesso dalla SIMAR S.p.A. con nota del 13 giugno 2012, così come integrato dalla documentazione trasmessa dalla SIMAR S.p.A. con nota del 6 novembre 2012 e con nota del 4 febbraio 2013;
- Visto** il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 3 aprile 2014 con protocollo n. 54632, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 10232/TRI dell'8 aprile 2014;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il “Progetto operativo di bonifica area SIMAR S.p.A. (seconda revisione)”, trasmesso dalla SIMAR S.p.A. con nota del 13 giugno 2012, così come integrato dalla documentazione trasmessa dalla SIMAR S.p.A. con nota del 6 novembre 2012 e con nota del 4 febbraio 2013, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. è necessario fornire al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed agli Enti territoriali competenti (ASL), i risultati delle attività di monitoraggio dell’esposizione dei lavoratori, effettuate durante le attività di bonifica, con particolare riferimento alla possibilità di fenomeni di intrusione di vapori (*indoor/outdoor*) dal sottosuolo attraverso le aree pavimentate, valutando, se del caso, misure di sicurezza e limitazioni d’uso aggiuntive;
 2. deve essere concordata con ARPAV ed ISPRA la frequenza di eventuali monitoraggi del *soil gas*; inoltre, le modalità operative di dettaglio per l’esecuzione delle misure dovranno essere concordate con ARPAV; l’esecuzione dei campionamenti deve essere comunicata con congruo anticipo (almeno 7 giorni prima) in modo da poter consentire ad ARPAV di presenziare;
 3. i collaudi del fondo e delle pareti degli scavi devono essere effettuati in conformità con i criteri di cui al Protocollo Operativo per la caratterizzazione del SIN di Venezia (Porto Marghera);
 4. per quanto riguarda la produzione di polveri nelle attività di demolizione, dovranno essere adottate tutte le misure tecnicamente fattibili per ridurre la dispersione delle polveri medesime nelle aree limitrofe, anche adottando opportuni sistemi di nebulizzazione, barriere, ecc.;
 5. relativamente al piano di gestione dei rifiuti:
 - a. dovrà essere comunicato a Provincia ed ARPAV l’elenco degli impianti di smaltimento e recupero a cui saranno inviati i rifiuti, almeno quindici giorni prima dell’inizio dei lavori di smaltimento, fornendo a corredo i relativi titoli autorizzativi;
 - b. dovrà essere verificato dall’Autorità locale di Controllo il codice dei rifiuti derivanti dalla bonifica delle apparecchiature;
 - c. la classificazione dei rifiuti dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.;
 - d. tutte le verifiche sui cumuli dovranno essere effettuate su volumi massimi pari a 1.000 mc così come previsto nella norma UNI 10802;
 - e. i rifiuti prodotti dal trattamento dei terreni scavati dovranno essere distinti, qualora tecnicamente possibile, in materiali naturali anche di grossa pezzatura (ghiaie) e in materiali antropici dovuti alla presenza di materiali edilizi di varia natura; per i primi, ai fini della loro riutilizzabilità, dovrà essere applicato il test di cessione da concordare con ARPAV, facendo riferimento ai limiti della Tabella 2 (Acque sotterranee) dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mentre per i secondi dovranno essere applicati i criteri riportati nella circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 5205 del 15 luglio 2005 ed il test di cessione condotto conformemente al Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1998;
 6. al fine della corretta trascrizione nei certificati di destinazione urbanistica, le aree oggetto degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza (permanente o operativa) dovranno essere specificatamente individuate in ragione della tipologia e delle diverse

caratteristiche degli interventi medesimi e comunicate al Comune di Venezia subito dopo l'approvazione del progetto di bonifica, sia su supporto geografico digitale georeferenziato che in formato catastale.

2. Resta salvo l'obbligo di SIMAR S.p.A. di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 21 dicembre 2012.
4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Venezia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la SIMAR S.p.A., al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla SIMAR S.p.A. un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, dovrà essere prestata, qualora non sia già stata presentata a seguito del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 77 del 5 Marzo 2013, una fidejussione bancaria a cura della SIMAR S.p.A. a favore della Provincia di Venezia, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto medesimo in € 4.792.050,00 (quattromilioni settecentonovantaduemila e cinquanta euro).


Roma,

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto n. 221 ex articolo 2, comma 2, D.lgs. n. 123/2011

8/5/2014

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Silvana Micci)



IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Pernice

